

**Il presente regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 171 del 3/12/2009 sostituisce il precedente di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 67 dell' 11/06/2009.**



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE RISORSE UMANE
SERVIZIO ACQUISIZIONE DEL PERSONALE - CONCORSI

NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI
RICERCA OVVERO DI CONSULENZA A SOGGETTI
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE



**NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA OVVERO DI
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE**

INDICE	Pag.
Art. 1 – Oggetto, finalità	1
Art. 2 – Tipologie “incarichi”	1
Art. 3 – Ambito applicativo	2
Art. 4 – Programma annuale per l’affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa	3
Art. 5 – Ricorso ai collaboratori esterni	3
Art. 6 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali	3
Art. 7 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative	4
Art. 8 – Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative	5
Art. 9 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa	6
Art.10 – Liste di accreditamento di esperti	6
Art.11 – Contratto d’incarico	7
Art.12 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico	8
Art.13 – Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	8
Art.14 – Pubblicizzazione degli incarichi	9
Art.15 – Registro degli incarichi	9
Art.16 – Entrata in vigore	9



**NUOVO REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO D'INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI
STUDIO, DI RICERCA OVVERO DI CONSULENZA A SOGGETTI
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE**

ART. 1

Oggetto, finalità

Il presente regolamento definisce e disciplina, in conformità alle delibere del Consiglio Comunale n.91 del 5.08.2008 e n.70 del 29.07.2009, i criteri, i requisiti e le procedure nonché i limiti di spesa annua per il conferimento di incarichi individuali (d'ora in avanti "incarichi"), con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale a soggetti estranei all'Amministrazione.

ART. 2

Tipologie "incarichi"

1. Il Comune di Taranto per prestazioni d'opera intellettuale a soggetti estranei all'Amministrazione si avvale delle seguenti tipologie di "incarichi" riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo e, più precisamente, al contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt.2222/2238 c.c.. Detti incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente:
 - **Incarichi di studio:** sono "incarichi" di lavoro autonomo occasionale afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'ente con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questi utilizzato. Possono essere conferiti a soggetti particolarmente qualificati in materia, devono avere durata certa e concludersi, ex art.5 del DPR 338/94, con la presentazione di elaborati espositivi dei risultati dello studio e le soluzioni proposte.
 - **Incarichi di ricerca:** sono "incarichi" di lavoro autonomo occasionale afferenti ad approfondimenti su determinate materie. Si concludono con la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni. Si caratterizzano, per la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.
 - **Le consulenze:** si sostanziano nella richiesta occasionale di un parere ad un qualificato esperto esterno che implica valutazioni ed espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.




- **Incarichi di collaborazione (di lavoro autonomo):** si identificano in prestazioni d'opera o intellettuali, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di **natura coordinata e continuativa** e sotto il coordinamento del committente, ma senza il vincolo della subordinazione, conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile nonché dall'art.409 del codice di procedura civile ovvero in **prestazioni occasionali** regolati dai medesimi articoli.
2. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente e il compenso pattuito.
 3. Tutti gli incarichi di cui al presente articolo sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo direttivo e disciplinare del committente, non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, nè l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede dell'Ente. Detti incarichi possono essere conferiti nelle seguenti forme:
 - con contratto di prestazione d'opera occasionale resa da professionista (laureato ovvero iscritto in ordini o albi);
 - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che implicano una parasubordinazione rese da professionista (laureato ovvero iscritto in ordini o albi);
 - con contratto di prestazione occasionale per attività resa da un non professionista o da un non iscritto in ordini o albi;
 - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che implicano una parasubordinazione per attività rese da un non professionista o da un non iscritto in ordini o albi;

ART. 3

Ambito applicativo

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli "incarichi" nell'accezione di cui all'art.2: di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione che tendono a supportare le ordinarie attività delle strutture dell'ente.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - gli "incarichi" che mirano ad integrare gli organi di staff del sindaco e degli assessori che possono essere conferiti "intuitu personae" a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, anche di spesa, secondo i criteri e con le modalità previste nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e fermo restando, il limite massimo di durata dell'incarico, da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto competente;
 - gli "incarichi" conferiti per le materie afferenti l'appalto di lavoro di beni e di servizi di cui al decreto legislativo n.163/06 (c.d. codice dei contratti pubblici);



- gli “incarichi” conferiti a libero professionista, avvocato esterno alla Amministrazione, per la rappresentanza e il patrocinio giudiziale in quanto esorbitante dalla nozione di consulenza;
- gli “incarichi” di consulenza tecnica di parte che attengono al contenzioso del Civico Ente per materie di particolare complessità che richiedono qualificate competenze tecniche.

ART. 4

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa

1. Il Consiglio Comunale è competente ad approvare il programma annuale degli “incarichi” di cui al comma 1 dell’art.3 del presente regolamento tenuto conto delle indicazioni fornite dai Dirigenti sulle esigenze prevedibili.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell’anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. La spesa annua massima da destinare al finanziamento degli “incarichi” è contenuta nel limite massimo del 50% della spesa media sostenuta per il personale a tempo determinato nel triennio 2004/2006.

ART. 5

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli “incarichi” è dei dirigenti delle Direzioni che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi nell’ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art.4 e nei limiti del tetto di spesa fissato.
2. Gli “incarichi” possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee: non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ad attività proprie esercitate dal personale in servizio presso l’ente.

ART. 6

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli “incarichi”, di cui al comma 1 dell’art.3 del presente regolamento, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche **universitaria** nonché di una documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi “incarichi”, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare all’atto di conferimento:
 - a) l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’ente;




- b) l'oggetto di cui alla lett.a) deve essere preventivamente illustrato mediante relazioni da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) l'ente deve aver preliminarmente accertato, attraverso idonea ed apposita istruttoria richiamata nell'atto di conferimento, l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione delle strutture e delle professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - g) gli "incarichi" devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art.7, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8;
 - h) non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.
2. Fermo restando la comprovata specializzazione comunque acquisita, si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa che hanno per oggetto la prestazione dedotta dalle parti (consulenza, opera artistica, attività di orientamento etc. etc. etc...) nelle forme di:
- contratto di prestazione occasionale per attività resa da un non professionista o da un non iscritto in ordini o albi;
 - contratto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che implicano una parasubordinazione per attività rese da un non professionista o da un non iscritto in ordini o albi;

ART. 7

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli "incarichi" sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;



- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale: l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo;
3. Per "incarichi" di importo complessivo inferiore a euro 5.000,00, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.
4. E' fatto divieto di frazionare gli "incarichi" con la finalità di riportare l'importo complessivo sotto la soglia di euro 5.000,00.

ART. 8

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla confluenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta dal Segretario Generale e da dirigenti, nominata con proprio atto.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo in candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di tre; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.



4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente.
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
6. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art.7, comma 3, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1.

ART. 9

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art.7, il dirigente competente può conferire gli "incarichi" in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quanto ricorrono una delle seguenti circostanze:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art.8, purchè non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

ART. 10

Liste di accreditamento di esperti

1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività: le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il dirigente competente, ricorre alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell'art.9, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.



ART. 11
Contratto d'incarico

1. Il dirigente competente di cui all'art.5 comma 1 del presente regolamento formalizza l'incarico conferito mediante la stipulazione di un contratto nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato e dopo la sua registrazione, lo trasmette alla Direzione Risorse Umane per gli adempimenti di cui all'art.15.
2. La data di inizio dei rapporti di collaborazione (di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa) è subordinata al previo invio per via telematica al Centro Territoriale per l'Impiego della comunicazione, da parte della Direzione Risorse Umane, della instaurazione dei rapporti di lavoro. Nessuna comunicazione va effettuata per gli incarichi di lavoro autonomo occasionale nell'accezione di cui all'art.2 del presente regolamento..
3. Il contratto d'incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura dell'incarico (di natura occasionale ovvero coordinata e continuativa);
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - k) il foro competente in caso di controversie.
4. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione inserita nel contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.



ART. 12

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quanto la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 13

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli "incarichi" possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quanto le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni di cui al presente articolo sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal contratto d'incarico e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'ente, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n.335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore che è tenuto a darne idonea comunicazione all'ente. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'ente che è tenuto a darne idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal contratto d'incarico.



ART. 14

Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'ente rende noti tutti gli "incarichi" conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

ART. 15

Registro degli incarichi

1. E' istituito il registro degli "incarichi", nel quale devono essere annotati tutti gli "incarichi" conferiti dall'ente, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.
2. Nel registro sono riportati tutti gli elementi di cui al comma 2 del precedente art.14 e può essere suddiviso in tipologie.
3. Il Registro è gestito dalla Direzione Risorse Umane la quale:
 - a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro;
 - b) cura le forme di pubblicità di cui al comma 1 dell'art.14 per il tramite della Direzione competente;
 - c) cura l'invio per via telematica al Centro Territoriale per l'Impiego della comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro di collaborazione (di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa).

ART. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione che l'approva. Da tale data è abrogato il Regolamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.67/2009 e tutte le norme e ogni altra diversa disposizione contenuta negli atti e nei Regolamenti dell'Ente difformi dalla presente disciplina.